

Breve guida operativa

Presupposto per l'operare delle disposizioni di cui agli artt. 83 c. 3 bis e 91 c. 1 bis D.Lgs n. 159 del 2011 – e quindi per la richiesta di documentazione antimafia - è che la concessione abbia ad oggetto terreni agricoli e zootecnici **demaniali** che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo.

Occorre pertanto la SIMULTANEA presenza di due presupposti:

1. Terreni agricoli demaniali
2. ricadenti nell'ambito dei regimi di sostegno della PAC.

1) I terreni agricoli demaniali

Per l'operare della norma occorre che il terreno sia demaniale (sono esclusi i beni appartenenti al patrimonio indisponibile ai sensi dell'art. 826 c.c.).

BENI DEMANIALI COMUNALI (artt. 822, 824, 942, 945, 946, 947 c.c.) – <u>SI ANTIMAFIA</u>	BENI PATRIMONIO INDISPONIBILE (art. 826 c.c.) – <u>NO ANTIMAFIA</u>
1) strade, autostrade, strade ferrate, aerodromi, acquedotti, immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico [...] 2) cimiteri e mercati comunali; 3) terreni abbandonati dalle acque correnti (fiumi, torrenti, mare, laghi, lagune, stagni); 4) isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti; 5) altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime del demanio pubblico.	1) edifici sede di uffici pubblici; 2) beni destinati a un pubblico servizio 3) beni non ricadenti nelle fattispecie dei beni demaniali.

2) Ricadenti nell'ambito dei regimi di sostegno della PAC.

L'informativa antimafia va richiesta solo se il terreno demaniale ricada nell'ambito dei regimi di sostegno della PAC.

Ai fini di tale valutazione, che evidentemente deve essere fatta prima che l'azienda agricola concessionaria presenti le eventuali domande di

aiuto/pagamento con le quali richiederà i contributi comunitari (regimi di sostegno PAC), si ritiene che l'Ente concedente del terreno demaniale debba valutare la potenziale ammissibilità a tali regimi sulla base della qualità dei terreni messi in concessione.

In particolare qualora il terreno presenti in base alla visura catastale una "qualità - classe" assimilabile ad un codice di ammissibilità GIS riportato nella seguente tabella e in base a tale codice di ammissibilità il terreno sia potenzialmente idoneo a richiedere un contributo PAC, la certificazione antimafia prevista dalla normativa andrà richiesta.

CODICE ELEGGIBILITA' GIS	NOTE	AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO A SUPERFICIE
POSSIBILE SEMINATIVO	COMPRENDE TUTTI LE TIPOLOGIE DI SEMINATIVI NORMALMENTE ABBINATI AI TITOLI DELLA PAC	SI
INCOLTI STERILI, CESPUGLI E BOSCHI INCOLTI	COMPRENDE BOSCHI, SIEPI, FASCE TAMPONE, INCOLTI, FOSSI, CESPUGLIETI MA ANCHE CODICI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO	I BOSCHI NON SONO AMMISSIBILI IL RESTO PUO' ESSERE ASSOCIATO A MISURE A SUPERFICIE / DOAMNDA UNICA (GREENING)
COLTIVAZIONE ARBOREA SPECIALIZZATA	COMPRENDE I CODICI DELLE COLTURE ARBOREE DA LEGNO, VITE E ULIVO: questi codici hanno eleggibilità specifiche per la forestazione o per la vite	SI
COLTIVAZIONE ARBOREA CONSOCIABILE	COMPRENDE CODICI POCHISSIMO UTILIZZATI DI COLTURE CONSOCIABILI (AD ES.: ULIVO E PRATO)	SI
USO NON AGRICOLO	COMPRENDE I CODICI NON AGRICOLI: FABBRICATI, STRADE, ACQUE, ROCCE	NO
COLTIVAZIONI FORAGGERE PERMANENTI	COMPRENDE TUTTI I CODICI DEI PASCOLI: PASCOLO PULITO, PASCOLO TARA 20% E PASCOLO TARA 50% (anche questi codici hanno eleggibilità per la PAC)	SI

Qualora la "qualità- classe" del terreno posto in concessione dovesse risultare di dubbia ammissibilità ai contributi PAC, il Comune, anteriormente al rilascio della concessione, potrà richiedere al concessionario un'autocertificazione con la quale quest'ultimo attesti che non intende utilizzare il bene oggetto di concessione per richiedere contributi della PAC (di tale autocertificazione dovrà essere fatta menzione nell'atto di concessione).

In caso di tale autocertificazione il Comune rilascerà il bene in concessione ma senza richiedere l'informativa antimafia.

Nell'ipotesi contraria (assenza di tale autocertificazione) il Comune dovrà invece provvedere a richiedere l'informativa all'atto della concessione.

3 Procedimento di rilascio delle informazioni antimafia

1. Per prima cosa occorre che il Comune chieda il rilascio delle credenziali di autenticazione alla Prefettura secondo le modalità indicate dal Regolamento B.D.N.A. (D.P.C.M. n. 193/2014) pubblicato sulla G. U. del 7 gennaio 2015.
2. Alla richiesta di informazione antimafia va allegata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
 - b) dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
 - c) dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs 159/2011.

N.B. nella dichiarazione sostitutiva di cui ai punti a) e c) (se il socio di maggioranza è una persona giuridica) devono essere riportate anche le complete generalità del presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri, procuratori, procuratori speciali e del collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) e dei loro familiari conviventi.

3. Il Comune provvederà a trasmettere la richiesta di informazioni antimafia, corredata delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, alla Prefettura che procederà alle verifiche di cui agli artt. 84 e ss. del D.Lgs. n. 159/2011.

N.B. L'informazione antimafia, differentemente dalla comunicazione antimafia, non può essere sostituita da un'autocertificazione dell'interessato.

4. Il rilascio certificazione informazione antimafia avviene previa consultazione della banca dati da parte della Prefettura, se non emergono al momento dell'acquisizione dei dati, fatti o cause di divieto o decadenza o un tentativo di infiltrazione mafiosa a carico di soggetti già censiti nella banca dati: viene così viene rilasciata l'informazione antimafia liberatoria.

5. Qualora dovessero emergere circostanze che impediscono il rilascio della certificazione antimafia o se il soggetto non è già censito nella banca dati, il prefetto ha il compito di attivare accertamenti e verifiche delle ipotesi sopra elencate dopodiché rilascia l'informazione interdittiva nel termine di 45 giorni, ai quali se ne possono aggiungere altri 30 giorni per i casi più complessi.

3.1. Soggetti sui quali effettuare i controlli antimafia

Le verifiche antimafia sono effettuate sui soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs 159/2011 e variano a seconda del tipo di società.

3.2 Durata dell'informazione antimafia

Le informazioni antimafia hanno una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario. La stessa può essere utilizzata e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale è stata acquisita, riguardanti però i medesimi soggetti.